



CAMERA DI COMMERCIO  
TOSCANA NORD-OVEST

## **CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA TOSCANA NORD-OVEST**

### **STATUTO**

#### **ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE E SEDE**

Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest, è istituita ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 la Camera Arbitrale, organismo operante per il raggiungimento delle finalità di cui al seguente art. 2 in piena coerenza con l'istituzione camerale ai cui indirizzi strategici si uniforma.

#### **ARTICOLO 2 - SCOPI**

La Camera Arbitrale ha come scopo lo sviluppo e la diffusione dell'arbitrato, come metodo di risoluzione delle controversie.

La Camera Arbitrale svolge le seguenti funzioni e servizi:

- a) offerta dei servizi di arbitrato (rituale o irrituale);
- b) amministrazione della procedura secondo i tempi e le modalità stabilite nel Regolamento di arbitrato;
- c) nomina degli arbitri, secondo quanto stabilito nella convenzione arbitrale e nel Regolamento di arbitrato;
- d) organizzazione e promozione di corsi di formazione, convegni, incontri, tavole rotonde ed azioni comuni con altre istituzioni, anche specializzate, ovvero con ordini professionali, associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali.

#### **ARTICOLO 3 - ORGANI**

1. Sono organi della Camera arbitrale:

- a) il Consiglio Arbitrale;
- b) il Presidente
- c) il Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 4 - IL CONSIGLIO ARBITRALE: COMPOSIZIONE**

Il Consiglio della Camera arbitrale è composto da 5 membri. Di esso fa parte il Segretario Generale della Camera di commercio o un suo delegato e quattro componenti nominati dalla Giunta Camerale, tra i professori universitari di ruolo o professionisti esperti in materie economico-giuridiche.

Il Consiglio della Camera Arbitrale dura in carica 5 anni ed i componenti possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio non possono essere nominati arbitri nei procedimenti instaurati innanzi alla Camera Arbitrale.

L'incarico è onorario.

#### **ARTICOLO 5 - CONSIGLIO ARBITRALE: ATTRIBUZIONI**

Il Consiglio arbitrale ha le seguenti attribuzioni:

- a) svolge le funzioni di amministrazione delle procedure arbitrali previste dal Regolamento di arbitrato;
- b) provvede alla formazione, alla tenuta e alla revisione di un elenco di arbitri;
- c) propone l'organizzazione di corsi di formazione, seminari, convegni e di ogni altra iniziativa promozionale volta alla conoscenza e alla diffusione della cultura dell'arbitrato;
- d) propone alla Giunta della Camera di Commercio le modifiche al presente Statuto e al Regolamento arbitrale;
- e) predispone compromessi arbitrali e clausole compromissorie tipo;



- f) formula pareri in ordine alle proposte di convenzione o collaborazione con altri enti od istituzioni in materia arbitrale;
- g) svolge ogni altra attività utile al conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

#### **ARTICOLO 6 - CONSIGLIO ARBITRALE: RIUNIONI**

Il Consiglio arbitrale si riunisce quando necessario.

Alla convocazione procede la Segreteria di propria iniziativa, sentito il Presidente.

Esso deve inoltre essere convocato entro quindici giorni dalla presentazione alla Segreteria di richiesta dal Presidente o su richiesta motivata da un membro del Consiglio.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Alle riunioni del Consiglio Arbitrale partecipa, con funzioni di verbalizzante, il segretario o un vice segretario della Camera Arbitrale.

#### **ARTICOLO 7 - CONSIGLIO ARBITRALE: DELIBERAZIONI**

Le riunioni del Consiglio arbitrale possono tenersi sia in presenza che con strumenti informatici.

Nel caso in cui il Consiglio arbitrale sia chiamato ad esprimere il proprio voto via e-mail, la Segreteria sottopone preliminarmente la questione da votare ai Consiglieri, affinché esprimano il proprio parere scritto entro il termine da essa fissato.

Allo scadere del termine, la Segreteria raccoglie i pareri espressi e li inoltra a tutti i componenti del Consiglio.

Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.

Le deliberazioni inerenti le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento arbitrale devono essere approvate dai quattro quinti dei componenti del Consiglio.

#### **ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE**

La Camera arbitrale è retta e amministrata da un Presidente, nominato dalla Giunta.

Il Presidente:

- a) vigila per garantire la puntuale e corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento;
- b) presiede il Consiglio arbitrale;
- c) in caso d'urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio arbitrale, salvo ratifica del Consiglio arbitrale medesimo nella prima seduta successiva;
- d) esercita le ulteriori funzioni previste dal Regolamento di arbitrato.

#### **ARTICOLO 9 - IL VICE-PRESIDENTE**

Il Vice-presidente della Camera arbitrale è nominato dal Consiglio arbitrale. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

#### **ARTICOLO 10 - SEGRETERIA**

Presso la Camera di Commercio è costituito un ufficio di segreteria, di cui fanno parte referenti per ogni sede della Camera, coordinato da un segretario che è il responsabile della materia dell'arbitrato.

L'ufficio di segreteria:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Arbitrale o dei provvedimenti adottati in via di urgenza dal Presidente;
- b) è responsabile nei confronti della Camera di Commercio del corretto svolgimento dell'attività amministrativa relativa alla Camera Arbitrale;
- c) redige i verbali delle sedute in presenza del Consiglio Arbitrale e riscontro delle decisioni assunte con altre modalità;
- d) redige i verbali delle sedute presso le sedi camerali delle udienze arbitrali.

#### **ARTICOLO 11 - ELENCO ARBITRI: FORMAZIONE**

Il Consiglio della Camera Arbitrale provvede alla formazione e alla tenuta di un elenco di arbitri.



L'elenco è pubblicato sul sito web della Camera di Commercio.

Da tale elenco le parti possono scegliere l'arbitro di propria competenza.

Quando alla nomina degli arbitri procederà il Consiglio della Camera arbitrale, questo si atterrà esclusivamente ai nominativi inseriti nell'elenco.

La Giunta camerale affida alla Camera arbitrale la definizione della proposta dei criteri per l'iscrizione all'Elenco degli arbitri.

Nella fase transitoria, connessa alla costituzione della Camera arbitrale della Toscana Nord Ovest, l'elenco è costituito da coloro che risultano iscritti negli elenchi delle Camere di Commercio di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, confluite in quella della Toscana Nord-Ovest.

Una volta definiti i criteri per l'iscrizione all'elenco degli arbitri della Camera arbitrale della Toscana Nord Ovest, si procederà alla revisione dell'elenco transitorio.

#### **ARTICOLO 12 - ELENCO ARBITRI: REVISIONE PERIODICA**

Il Consiglio della Camera Arbitrale, al fine di promuovere la conoscenza e l'utilizzo dell'arbitrato e di riqualificare i professionisti che intendono svolgere funzioni arbitrali presso la Camera di Commercio, organizza periodicamente corsi di aggiornamento in materia di arbitrato.

La Camera Arbitrale provvede alla revisione triennale dell'Elenco degli arbitri, confermando l'iscrizione di coloro che abbiano frequentato nel periodo idonei corsi di aggiornamento in materia di arbitrato e disponendo la cancellazione degli altri.

#### **ARTICOLO 13 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO**

Le modifiche al presente Statuto e del Regolamento arbitrale sono approvate dalla Camera di Commercio, anche su proposta del Consiglio Arbitrale, con deliberazione della Giunta camerale.

In ogni caso, le modificazioni non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso.

#### **ARTICOLO 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

I componenti degli organi della Camera Arbitrale ed il personale che svolge le funzioni di segreteria sono tenuti a custodire con assoluta riservatezza qualsiasi notizia relativa ai procedimenti arbitrali conclusi ed in corso. Ai fini privacy i consiglieri acquisiscono la qualifica di titolare autonomo.

#### **ARTICOLO 15 - NORME FINALI**

Il funzionamento della Camera Arbitrale, dei suoi organi e delle procedure arbitrali è disciplinato, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal Regolamento Arbitrale.